

Cigo eventi meteo – Obbligatorio allegare bollettini meteo

8 Giugno 2016

Come previsto dall'art. 16, co. 2 del D.lgs. n. 148/15, il Ministero del Lavoro, con il decreto n. 95442 del 15 aprile 2016 ([cfr. comunicazione del 18 maggio 2016](#)), ha definito i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Dal 1° gennaio 2016, in particolare, la CIGO sarà concessa, come già indicato dall'art. 11, co. 1 del D.Lgs n. 148/15 per:

- a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- b) situazioni temporanee di mercato.

Ai fini dell'ammissione all'integrazione salariale l'art. 2 stabilisce che le imprese sono tenute a presentare una relazione tecnica dove verranno illustrate le ragioni che determinano la sospensione o riduzione di orario, avvalorate da elementi oggettivi utili a dimostrare la continuità operativa sul mercato.

Gli articoli successivi, dal 3 al 9, che disciplinano le singole causali di intervento, evidenziano il ruolo determinante della relazione tecnica e dei suoi allegati ai fini della concessione della Cigo.

In particolare, per ciò che concerne la casuale eventi meteorologici, la relazione tecnica che dovrà indicare l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento meteo e le relative conseguenze sull'attività in corso, dovrà essere accompagnata dai bollettini meteo rilasciati dagli organi accreditati. Rispetto a tale ultimo adempimento, è opportuno ricordare che la previgente normativa non sanciva un obbligo a carico delle imprese.

In tal senso, si evidenzia che la nostra Associazione pubblica settimanalmente sul proprio sito le tabelle riportanti i bollettini rilasciati dal S.I.A.S. Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano – Assessorato Risorse Agricole Regione Sicilia – che si raccomanda di utilizzare a corredo delle domande di CIGO.

Di seguito il link alle tabelle meteo e in allegato il D.M. n. 95442/16

[CIGO edilizia - eventi atmosferici](#)

[25012-Decreto-Ministeriale-15-aprile-n-95442.pdf](#)[Apri](#)